
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO


VISTO

il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;

VISTO

l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui "sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risultì dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3";

VISTA

la nota del 03/09/2021 con la quale l'Ente di Promozione Sportiva UISP ha segnalato che nella procedura di iscrizione al Registro della SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA OLYMPIA SPORTING CLUB S.R.L., codice affiliazione L060373, è stato erroneamente indicato il Codice Fiscale 00553320458 anziché il Codice Fiscale 01429680455, come da certificato dell'Agenzia delle Entrate trasmesso in allegato;
Il controllo effettuato nella Piattaforma del Registro CONI dal quale è emerso che con il Codice Fiscale 0055320458 risulta l’iscrizione in data 26/06/2021 della “ELABORDATI S.R.L.”, quale affiliata all’Ente di Promozione Sportiva UISP con codice L060373, valida sino al 31/08/2021;

che nelle apposite sezioni del Registro in abbinamento al CF 0055320458 l’Ente UISP caricava n. 5 tesserati e documentazione (modulo di affiliazione, atto costitutivo e statuto) riferita ad altro soggetto denominato “SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA OLYMPIA SPORTING CLUB S.R.L.”, CF 01429680455 i cui dati identificativi sono stati successivamente trasmessi mediante i servizi web previsti dal citato Regolamento di Funzionamento;

la erronea indicazione, di cui in menzione alla richiamata nota del 03/09/2021, del Codice Fiscale 0055320458 attribuito alla “ELABORDATI S.R.L.” in luogo di quello esatto (CF 01429680455);

che l’Ente UISP ha trasmesso, mediante i servizi web previsti dal citato Regolamento di Funzionamento, tutti i dati identificativi della “SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA OLYMPIA SPORTING CLUB S.R.L.”, CF 01429680455, la cui iscrizione, però, non risulta conclusa per mancato caricamento della documentazione obbligatoria per l’iscrizione (Statuto e modulo di affiliazione);

che, alla luce della citata nota del 03/09/2021 e delle risultanze contenute nel Registro CONI, l’iscrizione effettuata dall’Ente UISP per il soggetto denominato “ELABORDATI S.R.L.” CF 0055320458, in data 26/06/2021 con validità sino al 31/08/2021, non sia supportata da nessun rapporto di affiliazione e che, pertanto, sia priva dei requisiti di cui all’art. 3 del Regolamento di Funzionamento, in precedenza citato;

che l’esito dell’istruttoria ha evidenziato il mantenimento nel Registro del solo soggetto denominato “SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA OLYMPIA SPORTING CLUB S.R.L.”, CF 01429680455, la cui iscrizione si intenderà conclusa al caricamento, nelle apposite sezioni della Piattaforma del Registro CONI, di tutti i dati e documenti obbligatori, sopra citati, come previsto dalle specifiche tecniche del programma di gestione contenute nel Regolamento di Funzionamento del Registro CONI,
DISPONE

- la nullità dell’iscrizione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, del soggetto denominato "ELABORDATI S.R.L.", CF 00553320458;

- di addebitare all’Ente di Promozione Sportiva UISP la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, anche per gli effetti dell’art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva

- di comunicare tale disposizione all’Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale

Carlo Monati